

COMUNE ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 24.05.2023

OGGETTO:TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20,30 nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di **prima convocazione** con le presenze sotto indicate:

BERZERO TACCONE RICCARDO	SINDACO	Presente
COSTANZO FEDERICO	VICE SINDACO	Assente
GIUGNO RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
GREPPI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ARTIOLI VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
BERMANO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
MARCARINI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
RIVOLTA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Assente
MARTINOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
LEONE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 5

Totale assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE.

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unità proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo sui rifiuti – T.A.R.I. - Determinazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento per l'anno 2023.

RELAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplinatariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022 con la quale l'Autorità ha emanato, all'art. 1, il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 10 del 26/04/2022, con la quale il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, ha validato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano

Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I., che per l'anno 2023 espone un costo complessivo di € 109.954,00.

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

CONSIDERATO che

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 che modifica l'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con il quale è stato differito al 31/05/2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella relazione allegata alla presente deliberazione.

DATO ATTO che la crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come meglio sotto evidenziato:

SINTESI DEI PARAMETRI E LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE					
	2023			2023	
rpia	1,7%		wa	0,1	
Xa	0,10%				
QLa	2,40%				
PGa	0,00%				
C116a	0,00%				
ra	4,00%				
	2023				
	GESTORE	0	0	COMUNE	valore unico
b	0	0	0	0	0,6

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata 15/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- seconda rata 15/02/2024 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2023.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti - T.A.R.I., approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2023.

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I. e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022, che per l'anno 2023 espone un costo complessivo di € 109.954,00.

3. DI APPROVARE per l'anno 2023 le tariffe della T.A.R.I. così come esposte nella relazione allegata alla presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati.
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario.
5. DI DARE ATTO che alle tariffe T.A.R.I. deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A.), determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%.
6. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate T.A.R.I. relative all'anno di imposta 2023:
 - prima rata 15/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
 - seconda rata 15/02/2024 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2023.
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dal D.L. 201/2011.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Rosasco, li 24 maggio 2023

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria Natale

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Rosasco, li 24 maggio 2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Maria Natale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 06.07.2023

Rosasco, li 06.07.2023

Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

ESECUTIVITA'

Diventa immediatamente esecutiva il 24.05.2023

Rosasco, li 06.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE